

IMPOSTE E TASSEdi **MARCO FIAMENI****Il nuovo credito di imposta per investimenti in R&S**

La legge di Bilancio 2021 aggiorna la normativa, prorogando il periodo di applicazione dell'agevolazione e maggiorandone l'entità. Ammesse anche le imprese agricole.

La L. 178/2020 (art. 1, c. 1064) **proroga** fino al periodo di imposta in corso al **31.12.2022** la disciplina del **credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo**, innovazione tecnologica e altre attività innovative, introdotto dalla legge di Bilancio 2020, apportando contestualmente modifiche alla disciplina in questione intese a chiarirne l'ambito applicativo. Queste le principali modifiche apportate alla disciplina dell'agevolazione: **la tipologia di imprese** che possono beneficiare del credito d'imposta viene ampliata, in quanto viene disposto che l'agevolazione sia fruibile a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa. La modifica permette di includere anche le **imprese agricole**, in precedenza escluse in quanto non provviste di un reddito di impresa previsto dalla precedente locuzione;

la misura del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo è aumentata dal previgente 12% al **20%** della relativa base di calcolo, al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, **nel limite di € 4 milioni** (anziché € 3 milioni) ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. In merito, va precisato che per effetto dell'art. 244 D.L. 34/2020 e al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, la misura del credito di imposta per gli investimenti è così aumentata:

- al **25% per le grandi imprese** che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a € 50 milioni oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a € 43 milioni;
- al **35% per le medie imprese**, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno € 10 milioni;
- al **45% per le piccole imprese** che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a € 10 milioni.

come già previsto per il credito di imposta 2020, l'entità del credito è commisurata all' **ammontare degli investimenti effettuati** nell'esercizio di riferimento e non più, com'era previsto in precedenza, al valore incrementale degli investimenti rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, ossia nel triennio 2012-2014.

la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare, introdotta dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 206 L. 160/2019), viene ora assoggettata a un **obbligo di asseverazione**. Si ricorda che la relazione deve illustrare le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte nel periodo d'imposta di riferimento in relazione ai progetti in corso di realizzazione. Deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

REVISORI & SINDACI

Il trimestrale per le procedure di revisione contabile e il controllo legale dei conti

**Abbonati subito**